

Sentenza: 24 maggio 2022, n. 153

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: all'art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (*Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7*), nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (*Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16*)

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

La sentenza in esame ha ad oggetto la disposizione con la quale, nell'ambito di un più ampio intervento di riforma sugli organi e le funzioni della società finanziaria regionale Finaosta spa, la Regione ha stabilito che «*[i] compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio d'amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020*».

Il ricorrente Governo assume il contrasto della norma con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dal combinato disposto degli artt. 11, comma 7, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e 4, comma 4, del d. l. 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si tratta di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica che pongono limitazioni ai compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni.

La Regione resistente contesta l'ammissibilità e comunque la fondatezza dell'impugnazione in quanto le disposizioni richiamate non sono direttamente applicabili alla stessa in ragione delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 23 del d.lgs. n. 175/2016 e nell'art. 24-bis del d.l. n. 95/2012, le quali subordinano l'applicabilità delle previsioni in essi rispettivamente contenute alla compatibilità, sostanziale e procedurale, con quanto previsto dagli statuti degli enti ad autonomia speciale. Evidenzia inoltre che l'ordinamento finanziario regionale è retto dal principio pattizio, che trova espressione soprattutto negli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale, così che i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica contenuti in leggi statali non si applicherebbero «in assenza di una specifica previsione mediante un apposito accordo», entrambi mancanti nel caso di specie.

La Corte richiama in via preliminare il proprio orientamento in merito alle cd. clausole di salvaguardia con le quali il legislatore statale intende preservare gli enti ad autonomia speciale dalla

necessità di dare applicazione a talune disposizioni, nel caso in cui queste intervengano in ambiti riservati all'autonomia statutaria di tali enti (sentenze n. 107/2021, n.191/2017 e n. 46 del 2022).

Precisa che tuttavia è necessario effettuare una valutazione caso per caso: la sola presenza di una clausola di salvaguardia non è, infatti, sufficiente a determinare l'inapplicabilità alle autonomie speciali delle disposizioni di legge statale cui essa rimanda, allorché gli ambiti investiti da tali disposizioni siano ascrivibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale» (sentenza n. 46 del 2022) o rispetto alle quali «la Regione resistente non può opporre [...] alcuna attribuzione fondata sullo statuto o sulle norme di attuazione statutaria» (sentenza n. 37 del 2021).

Poste queste premesse la Corte esamina la portata delle disposizioni statali che il Governo ritiene violate e in particolare l'art. 24 bis del d.l. n. 95/2012, come convertito, il quale prevede che *“[f]ermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.”*

Questa clausola è stata inserita, in sede di conversione, proprio per garantire il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'azione di risanamento della finanza pubblica, nel rispetto dei rapporti e dei vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a statuto speciale: la previsione di una procedura “garantita” esclude l'automatica efficacia della disciplina prevista dal decreto-legge per le Regioni a statuto ordinario» (sent. n. 236/2013, n. 22/2014 e n. 215/2013).

Sempre richiamandosi a pronunce emesse in precedenti contenziosi, la Corte rileva che le disposizioni statali interposte non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome perché rientrano nell'ambito operativo delle richiamate clausole di salvaguardia. Esse, inoltre, non afferiscono ad ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (peraltro non evocati nel giudizio), ma ricadono nell'alveo del «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Inoltre la disposizione impugnata, autorizzando l'assemblea di Finaosta spa ad aumentare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, lettera a, dello statuto speciale) e risulta in ogni caso inidonea a incidere sull'obiettivo di coordinamento della finanza pubblica perseguito dal legislatore statale.

“Nell'ambito della richiamata competenza legislativa regionale, infatti, rientra anche l'obiettivo di un più efficace svolgimento dei compiti istituzionali di un ente strumentale della Regione come Finaosta spa. L'innalzamento dei compensi degli amministratori è rivolto a tale finalità ed è stato realizzato, nel caso di specie, entro limiti non incompatibili con requisiti di sana gestione finanziaria.”

Da qui l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo.